

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (il primo, ***882, stipulato il 25 maggio 2010 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantesima rata; il secondo, ***252, stipulato il 32 luglio 2014 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantasettesima rata) il ricorrente chiede che l'Abf condanni l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 2.517,33 euro (in dettaglio: 1.037,49 euro per il contratto ***882 e 384,84 euro per il contratto ***252 per commissioni ed oneri corrisposti e non maturati; 450,00 euro per tre quote indebitamente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione del primo contratto e 645,00 euro al medesimo titolo per il secondo contratto), oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario, costituitosi, segnala, con riguardo al contratto n***252, l'avvenuto rimborso in sede di estinzione dell'importo pari ad € 320,50 a titolo di commissione post erogazione; il rimborso nel febbraio 2019 della somma di € 430,00 a titolo di rate (settembre ed ottobre 2018) erroneamente incassate; il I rimborso da parte della compagnia assicurativa di € 47,11 quale premio non goduto.

Con riguardo al contratto n. ***882, il rimborso in sede di estinzione dell'importo pari ad € 212,53 a titolo di commissione post erogazione; I rimborso della somma di € 150,00 per la



trattenuta di agosto 2014 nonché la compensazione della rata del settembre 2014; il rimborso da parte della compagnia assicurativa di € 47,11 quale premio non goduto.

Inoltre, riferisce che dopo la presentazione del ricorso è stata rimborsata la ulteriore somma di € 777,85 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non maturati e comprensiva di € 20,00 per spese di procedura ed € 1,36 per interessi legali.

Per le ragioni sopra esposte, la resistente chiede il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 8/7/19 parte ricorrente, nel riconoscere l'avvenuta ricezione dei rimborsi dedotti dall'intermediario, rinuncia alla domanda di retrocessione delle quote insolute per entrambe le posizioni dedotte, insistendo per il resto.

DIRITTO

La domanda spiegata dal ricorrente è volta al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, con riguardo al contratto ***882, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo “istantanee” corrispondenti agli oneri erariali (per 13,25 euro); le altre voci di costo, di chiara indole recurring, dovranno essere oggetto di restituzione secondo il criterio del pro rata temporis (“commissione finanziatore”: 60,47 euro al netto di quanto già a tale titolo restituito; “spese”: 46,67 euro; provvigione agente: 630,00 euro; oneri assicurativi: 19,36).

In considerazione della circostanza che l’intermediario ha già versato l’importo di 756,49 euro (comprensivo delle spese di presentazione del ricorso) e ne ha fornito prova, il ricorrente è ancora tenuto, con riferimento al contratto ***882, al pagamento di 13,26 euro.

Con riguardo al contratto ***252, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo “istantanee” corrispondenti agli oneri erariali (per 19,69 euro) e “commissione intermediario del credito (per 205,17 euro); le voci di costo relative a “spese”, di chiara indole recurring, dovranno essere oggetto di restituzione secondo il criterio del pro rata temporis e pertanto quantificate in 48,67 euro. L’intermediario, per il contratto ***252, è pertanto tenuto al pagamento di 273,53 euro.

Nel complesso l’intermediario è tenuto al pagamento di 286,79 euro, oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 286,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6788 del 10 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI